



COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 53 DEL 26-05-2022

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.14/2022 AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMAMZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2022/2023/2024.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Maggio, alle ore 09:45, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ROMANO' LAURA	SINDACO	X	
PAGANI ORIANO	VICE SINDACO		X
PERSONENI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		2	1

Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.

La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.14/2022 AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMAMZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2022/2023/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica approvato con deliberazione di G..C. N.28 del 30.03.2022;

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite WhatsApp. Risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco, l'Assessore e da remoto il Segretario comunale, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

PREMESSO CHE:

-ai sensi dell'art.39, comma 1, della legge 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

-in base al combinato disposto dell'art.91 del T.U.E.L. e dell'art.6, commi 2, 3 e 6 del D. Lgs. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle cosiddette categorie protette ex lege 68/99, sono tenuti ad adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni del personale e, coerentemente con lo stesso, rideterminare la consistenza delle dotazioni organiche, *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”*; tale *“piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 che consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che prevede *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

- l'art. 89 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare il comma 5 che testualmente recita: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 23.02.2022 è stata approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 9 del 17.02.2022 con oggetto " APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2022/2024" è stato adottato, per il triennio 2022-2024 il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità;

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, co. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

RILEVATO CHE l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

- *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO CHE il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione Controllo della Corte dei Conti 125/2020 che ha affermato che: “*in base al principio contabile n. 18, ovvero di prevalenza della sostanza sulla forma, la spesa complessiva del segretario comunale dovrà essere considerata spesa di personale dal comune capofila come anche dagli altri comuni aderenti alla convenzione*”;

RICHIAMATO il D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019 si analizza la situazione dell'Ente, in base alle risultanze in merito alla spesa del personale, alle entrate correnti e al Fondo Crediti dubbia esigibilità come risultanti dai rendiconti della spesa 2019, 2020, 2021 e bilancio di previsione, assestato, con riferimento alla parte corrente 2021;

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE/MEDIA ENTRATE CORRENTI	22,72%
VALORE SOGLIA RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM. – LIMITE MASSIMO CONSENTITO	28,60%

PRESO ATTO CHE il Comune si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4 c.1 del <u>D.M. del 17.3.2020</u> attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, può quindi, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti importi:	2022	2023	2024
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2DM	33%	34%	35%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011/2013)	€156.419,03	€161.159,00	€165.898,97
IL DATO INDICA LA SPESA DI PERSONALE “dell'ultimo rendiconto approvato” A CUI È SOMMATA IL VALORE DI INCREMENTO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITA DAL DM	€591.570,24	€596.310,21	€601.050,18
E' POSSIBILE UTILIZZARE LA SPESA INDICATA IN RIGA 85 SENZA SFORARE LA SOGLIA DI TABELLA 1	NO	NO	NO
IN CASO LA RISPOSTA SIA “NO” LA RIGA 87 QUALE È LA SPESA MASSIMA UTILIZZATA PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1DM. SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI	€112.568,98	€112.568,98	€112.568,98

PRESO ATTO che l'art. 7 c.1 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, prevede che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

ATTESO CHE le facoltà assunzionali residue ante D.L. 34/2029 risultano inferiori alle maggiori possibilità assunzionali in attuazione del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, la possibilità assunzionale per il 2022, è pari a € **112.568,98**;

CONFERMATA la dotazione organica finanziaria composta del personale attualmente in servizio (**ALLEGATO B**) che comporta una spesa teorica pari ad € **503.499,47** € contenuta nei limiti di spesa del DL 34/2019) di cui **413.764,31** € soggetti al limite 2011-2013, che risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € **568.786,47**;

PRESO ATTO CHE questo ente ha rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PRESO ATTO CHE il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che fissa un tetto alle cosiddette assunzioni flessibili;

PRESO ATTO CHE sulla base dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, risulta una spesa per lavoro flessibile sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari a € **8.895,54** ;

PRESO ATTO CHE, attualmente risultano spese per contratti di somministrazione complessivamente ricomprese nel limite 2009;

PRESO ATTO della necessità di apportare una revisione al piano del fabbisogno del personale precedentemente approvato a seguito della ridefinizione della capacità assunzionale (sulla base del triennio di riferimento 2019/2021) e della cessazione di un dipendente in corso anno (categoria B3) prevedendo il seguente piano assunzionale per il periodo 2022-2024;

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA
2022	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D	Assunzione mediante ricorso a procedure concorsuali, utilizzo graduatorie proprie o di altri enti, oppure mobilità tra enti, previo espletamento delle procedure di mobilità ex art 34 bis previste dalla normativa vigente
	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D	Assunzione mediante ricorso a progressione verticale a norma della normativa vigente
2023	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento.	
2024	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento.	

RILEVATO che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha:

a) **RIELABORATA** la dotazione organica teorica numerica per il 2022 composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il triennio 2022/2024:

Categoria	Profilo Professionale	Totale n. posti	N. posti occupati	N. posti Vacanti
CAT. B/B3	Collaboratori Prof.li	2	2*	0
CAT. C	Istruttori amministrativi - Istruttori Agenti P.L. – Istruttori tecnici –	6	6**	0
CAT. D /D3	Istrutt. Direttivi amministrativi, Istrutt. Direttivi Ispett. Polizia Loc.le, Istutt. Direttivi Tecnici, Istrutt. Direttivi	5	3	2
Totali		13	11	2

* Cessazione 1 unità in corso anno

**Di cui un part time al 50% e un part time al 75%

b) **ELABORATA** la dotazione organica finanziaria teorica composta dal personale in servizio e dalle assunzioni previste per il 2022 che comporta una spesa teorica pari ad **522.804,89 €** (di cui 487.460,84 € al netto di IRAP) di cui **396.657,06 €** soggetti al limite 2011/2013 pari a € **568.786,47 (ALLEGATO C)** e al di sotto del valore soglia della tab. 1 del DL 34/2019;

c) **ELABORATA** la dotazione organica finanziaria teorica composta dal personale in servizio e dalle assunzioni previste per il 2023 che comporta una spesa teorica, pari ad **536.803,69 €** (di cui 500.569,81 € al netto di IRAP) di cui **386.311,45 €** soggetti al limite 2011/2013 pari a € **568.786,47 (ALLEGATO D)** e al di sotto del valore soglia della tab. 1 del DL 34/2019;

d) **ELABORATA** la dotazione organica finanziaria teorica composta dal personale in servizio e dalle assunzioni previste per il 2024 che comporta una spesa teorica, pari ad **536.803,69 €** (di cui 500.569,81 € al netto di IRAP) di cui **386.311,45 €** soggetti al limite 2011/2013 pari a € **568.786,47 (ALLEGATO E)** e al di sotto del valore soglia della tab. 1 del DL 34/2019;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024;

CONSIDERATO che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al documento unico di programmazione, cui si rinvia per i necessari criteri di dettaglio con successiva deliberazione che dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale;

VISTO il parere dell'Organo di revisione contabile contenuto che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

ACCERTATO come l'attuale fabbisogno di personale trovi favorevole attuazione, ricorrendo il rispetto delle seguenti condizioni:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006

rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014, ovvero inferiori ai 60 giorni nell'anno 2016;
- adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, (ora organicamente unificato nel PEG con l'art. 169 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006) con delibera richiamata ai punti precedenti;
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/ dando atto, con il presente provvedimento che non sono presenti eccedenze, né sovrannumerarietà;
- l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio entro il 31 marzo;
- che la spesa di personale prevista per l'anno 2022, già in fase di predisposizione del Bilancio pluriennale 2022/2024, è contenuta nel limite della spesa media del triennio e pertanto rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 557 quater della L. 296/2006, così come integrato dall'art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014, ovvero il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della norma che, a decorrere dall'anno 2014 – come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie nella deliberazione n. 25/14 – è il 2011 / 2013;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal dirigente del settore risorse umane in merito alla legittimità tecnica dell'atto e dal dirigente del settore finanze in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

All'unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI RECEPIRE le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO dei calcoli effettuati, sintetizzati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione:

ALLEGATO A (calcolo capacità assunzionale da DL 34/2019),

ALLEGATI B (per l'anno 2022), solo presenti,

ALLEGATI C (per l'anno 2022), presenti e nuove assunzioni,

ALLEGATI D (per l'anno 2023),

ALLEGATI E (per l'anno 2024),

della riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2022/2024, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013 e del rispetto dei parametri del D.M. 17 marzo 2020 art. 4 c.1;

DI PRECISARE che la presente revisione del fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter: a) formulazione delle proposte da parte dei responsabili

dell'Ente secondo la logica dell'innovazione e della semplificazione delle figure professionali necessarie; b) della verifica dei punti di forza e di debolezza discendenti dai servizi e dalle funzioni rilevati dal SOSE; c) sulla verifica del personale da inserire sulla base dei fabbisogni a tempo indeterminato e di tipo flessibile; d) di limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandato del Sindaco;

DI APPROVARE il quadro assunzionale per gli anni 2022/2024 previsto in premessa;

DI DARE ATTO che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e pertanto che la spesa 2022 derivante dalla programmazione di cui sopra oltre alla spesa di personale sopra richiamata, rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020 (spesa potenziale massima);

DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione a modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre pertanto l'inserimento in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 - bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024 e della nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio Comunale;

DI DARE ATTO inoltre che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei relativi capitoli destinati alla spesa di personale da iscrivere nel bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

DI INFORMARE della presente programmazione, le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale e Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, per gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI STABILIRE che la revisione del piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale, nonché di trasmissione al sistema di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 165 del 2001 entro trenta giorni dalla adozione;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

DI COMUNICARE il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito all'adozione degli atti necessari e conseguenti alle procedure di reclutamento programmate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROMANO' LAURA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005